

Gruppo di lavoro

ODCEC Milano

**Consultazione pubblica sulla bozza
di circolare dell’Agenzia delle
entrate riguardante le novità del
Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza**

Premessa

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito anche ODCEC Milano) ha promosso un gruppo di lavoro in relazione alla pubblica consultazione promossa dall'Agenzia delle Entrate in data 15 aprile 2026, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in relazione agli aspetti fiscali della disciplina della crisi di impresa.

ODCEC Milano esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell'Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse.

Proprio in quest'ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro promosso da ODCEC Milano propone all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d'ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto.

L'ODCEC di Milano consente e autorizza l'Agenzia delle Entrate alla diffusione e alla pubblicazione on-line del presente documento e dei relativi contenuti (anche in forma parziale).

ODCEC Milano ringrazia tutti i Colleghi e le Associazioni che hanno offerto il loro contributo alla formulazione del presente documento.

Il Gruppo di lavoro promosso da ODCEC di Milano è stato coordinato dai consiglieri Stefano **D'Amora**, Duilio **Liburdi** e Giovanni Nicola **Rocca**. Un particolare ringraziamento ai colleghi Giulio **Andreani**, Maurizio **Di Salvo**, Eugenio **Filograna**, Fabrizio **Garofoli**, Alfredo **Imparato**, Gaetano **Romanelli**, Angelo **Sica** e Roberta **Zorloni** per il lavoro di analisi ed approfondimento e per i contributi resi direttamente o per il tramite dei gruppi di lavoro delle associazioni **ACM** (Associazione Concorsualisti Milano) e **AIDC** (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) **Milano** che si ringrazia per aver accolto l'invito dell'Ordine a partecipare alla stesura del presente documento.

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

In relazione alle modalità utilizzate, è stato seguito lo schema suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate e cioè Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

TEMATICA

Accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis: scansione temporale della proposta e conclusione dell'accordo

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, "Conclusione delle trattative", pagine 107-116. Accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Osservazioni

La bozza prende atto dell'assenza, nell'art. 23, comma 2-bis, CCII, di un termine espresso sia per il deposito della proposta fiscale sia per la risposta dell'Amministrazione. Appare evidente che detta mancanza rende opportuno fornire indicazioni operative, poiché la fase istruttoria richiede normalmente verifiche sul debito, sull'attivo liquidatorio, sulla sostenibilità dei flussi e sulla coerenza della proposta con l'intero percorso di risanamento. Infatti, in assenza di un parametro temporale, appare evidente che da un lato, il debitore potrebbe presentare la proposta in una fase troppo avanzata delle trattative e dall'altro, che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria potrebbero trovarsi privi di un perimetro condiviso entro cui completare l'istruttoria. Conseguentemente, ne deriverebbe un'applicazione disomogenea dell'istituto e, in concreto, una riduzione della sua effettiva utilità.

Contributi

Sul punto, si suggerisce di precisare che la proposta dovrebbe essere trasmessa, di norma, con un anticipo sufficiente rispetto alla scadenza della composizione negoziata, individuabile in via orientativa in quattro o cinque mesi, salva diversa valutazione nei casi di minore complessità. Andrebbe inoltre chiarito che l'accettazione della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate dovrebbe intervenire preferibilmente entro la chiusura del percorso, mentre la formalizzazione documentale e la sottoscrizione dell'accordo possono seguire in un momento immediatamente successivo, se già si è formato un consenso pieno e non condizionato.

TEMATICA

Debiti IVA e tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagine 108-114. Accordo transattivo e falcidiabilità dell'IVA.

Osservazioni

In relazione a questo aspetto, appare condivisibile l'impostazione seguita nella bozza nella parte in cui ritiene che l'accordo transattivo possa riguardare anche il debito IVA. L'IVA dovuta dal contribuente all'Erario nazionale non coincide, in quanto tale, con una risorsa propria dell'Unione europea, dovendosi distinguere il tributo interno dal meccanismo di contribuzione al bilancio unionale. La conclusione è particolarmente rilevante perché evita che il riferimento normativo alle risorse proprie UE venga interpretato in modo eccessivamente estensivo, con l'effetto di escludere dall'accordo uno dei debiti fiscali più frequenti nelle crisi d'impresa. Resta fermo, tuttavia, che l'ammissibilità della falcidia IVA deve essere presidiata da una verifica rigorosa della convenienza per l'Erario rispetto allo scenario liquidatorio.

Contributi

Premesso quanto sopra rappresentato, una integrazione potrebbe riguardare il paragrafo al fine di evidenziare, in modo esplicito, la distinzione tra IVA quale obbligazione tributaria interna e risorse proprie dell'Unione europea. L'eventuale falcidia o dilazione dell'IVA dovrebbe essere subordinata alla verifica comparativa rispetto alla liquidazione giudiziale, alla presenza di un'attestazione adeguatamente motivata e al controllo giudiziale nei casi previsti.

TEMATICA

Valutazione dell'Ufficio, attestazione di convenienza e motivazione del rigetto

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagine 115-116. Attestazione di convenienza e motivazione dell'eventuale rigetto della proposta.

Osservazioni

La bozza richiede che il rigetto della proposta sia fondato su elementi di fatto idonei a dimostrare la non convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, l'inattendibilità dei dati aziendali, l'assenza di prospettive di risanamento o la presenza di condotte fraudolente. In questo contesto, appare opportuno precisare che eventuali condotte poste in essere anteriormente all'accesso alla composizione negoziata non appaiono, di per sé sole, poter costituire autonoma ragione ostativa all'accoglimento della proposta, ove la stessa risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ove così fosse, infatti, verrebbe introdotto un criterio di meritevolezza soggettiva non previsto dalla disciplina della composizione negoziata e che non appare coerente con l'impostazione del vigente sistema degli strumenti di regolazione della crisi, oggi prevalentemente fondato su valutazioni oggettive di convenienza, fattibilità e tutela dei creditori.

Possono invece assumere rilievo: (i) eventuali violazioni dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza posti a carico dell'imprenditore nel corso delle trattative; (ii) il compimento di atti di straordinaria amministrazione o l'esecuzione di pagamenti incoerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, CCII; (iii) le circostanze eventualmente segnalate dall'esperto mediante iscrizione del dissenso nel registro delle imprese.

In tali ipotesi, infatti, vengono in rilievo comportamenti incidenti direttamente sull'affidabilità del percorso di risanamento e sulla corretta conduzione della composizione negoziata, e non valutazioni di carattere sanzionatorio o morale riferite a condotte pregresse del debitore.

Contributi

Sul punto si ritiene di poter suggerire l'inserimento di una precisazione in merito al fatto che il dissenso dell'Ufficio debba indicare puntualmente i profili di inattendibilità dei dati, le

criticità della valutazione liquidatoria, le ragioni dell'insufficiente sostenibilità del piano o le condotte tenute nel corso della composizione negoziata che incidano concretamente sul buon esito del risanamento. In tal modo si riduce il rischio di prassi difformi preservando, allo stesso tempo, il ruolo dell'attestazione indipendente.

TEMATICA

Soggetto incaricato della relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali

Paragrafo della circolare interessato

3.6, pagine 115-116. Relazione del revisore e all'attestazione del professionista indipendente.

Osservazioni

La bozza afferma che la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e l'attestazione di convenienza non dovrebbero provenire dalla stessa figura. La questione richiede però una necessaria distinzione. Appare, in principio, condivisibile escludere che il revisore legale già incaricato dalla società, e quindi coinvolto nel controllo contabile precedente, possa assumere anche il ruolo di attestatore indipendente della proposta fiscale. Diversa è però l'ipotesi in cui il professionista indipendente incaricato dell'attestazione che sia anche iscritto nel registro dei revisori legali e che non abbia svolto in precedenza funzioni di revisione presso il debitore. In tal caso, il divieto assoluto di cumulo delle due relazioni non emerge chiaramente dal dato normativo e potrebbe determinare un aggravio di costi e tempi, soprattutto per le imprese di minore dimensione.

Contributi

In relazione a questo aspetto, appare utile chiarire che il revisore legale già incaricato della società non può assumere anche l'incarico di attestatore, mentre il professionista indipendente nominato per l'attestazione di convenienza, se dotato dei requisiti di indipendenza e iscritto nel registro dei revisori legali e nell'Elenco dei Gestori della Crisi, può redigere anche la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, salvo specifiche situazioni di conflitto.

TEMATICA

Relazione sulla fattibilità del piano nell'accordo transattivo

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagina 116. Deposito di una relazione sulla fattibilità del piano.

Osservazioni

La bozza considera utile, ai fini dell'istruttoria, una relazione sulla fattibilità del piano, anche priva di attestazione formale. L'indicazione contenuta nella bozza appare comprensibile in quanto la convenienza per l'Erario non può essere valutata soltanto in termini comparativi statici ma, evidentemente, occorre anche verificare se l'impresa disponga di concrete capacità di adempiere gli impegni assunti. Tuttavia, la circolare dovrebbe evitare che tale relazione divenga, nella prassi, un requisito ulteriore non previsto dalla legge o una attestazione atipica. Se così fosse, infatti, il rischio sarebbe quello di appesantire l'accesso all'accordo transattivo, incrementando costi e tempi proprio in una fase in cui l'impresa necessita di strumenti rapidi e sostenibili.

Contributi

In relazione a questo aspetto si suggerisce di precisare che la relazione sulla fattibilità ha funzione informativa e non certificativa, non è equiparabile alle attestazioni previste dal CCII e può essere predisposta dal debitore, anche con l'assistenza dei propri consulenti. Nei casi in cui il pagamento derivi da flussi futuri o da operazioni straordinarie, resta comunque opportuno che il professionista indipendente tenga conto della fattibilità del piano nel giudizio di convenienza senza tuttavia procedere con una vera attestazione al riguardo

TEMATICA

Cumulabilità e sequenzialità degli strumenti di cui all'art. 23, commi 1 e 2, CCII

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagina 111. Alternatività tra soluzioni negoziali e strumenti di regolazione della crisi.

Osservazioni

La bozza di circolare sembrerebbe far intendere che le soluzioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, siano opzioni rigidamente alternative. Questo approccio appare però limitare la flessibilità propria della composizione negoziata. Il dato letterale del comma 2, che si apre con una formula aggiuntiva, non sembra imporre un divieto generale di combinazione o sequenza tra strumenti. Nella pratica, un accordo negoziale raggiunto con alcuni creditori può costituire il presupposto per un successivo accordo di ristrutturazione o per una transazione fiscale in senso proprio. Ciò non comporta la deroga alle regole dello strumento successivo ma esclusivamente riconoscere che il percorso di risanamento può svilupparsi per fasi, secondo una logica progressiva e coerente con la funzione esplorativa della composizione negoziata.

Contributi

Sul punto apparirebbe opportuno un chiarimento sul fatto che le soluzioni di cui all'art. 23 possono operare anche in modo coordinato o successivo, purché siano rispettate le discipline proprie degli strumenti eventualmente utilizzati dopo la composizione negoziata e non siano sacrificati i diritti dei creditori non aderenti. La circolare potrebbe quindi valorizzare una lettura modulare dell'istituto, anziché introdurre un divieto di cumulo non espressamente previsto.

TEMATICA

Effetti dell'accordo transattivo in caso di successivo accesso ad altri strumenti del CCII

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, con collegamento agli articoli 23, 63, 64-bis e 88 CCII. Fattispecie che non appare disciplinata nella bozza

Osservazioni

La bozza non pare affrontare gli effetti dell'accordo transattivo concluso durante la composizione negoziata nel caso in cui, successivamente, il debitore acceda a un concordato preventivo, a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione o a un PRO. Il tema è rilevante perché l'accordo ex art. 23, comma 2-bis, nasce in un contesto stragiudiziale, mentre alcuni sbocchi successivi sono soggetti a regole concorsuali o di omologazione. Nel concordato preventivo, il trattamento dei crediti tributari deve rispettare le regole proprie dell'art. 88 CCII e il sistema delle cause di prelazione, sicché l'accordo precedente non può automaticamente sostituire la proposta concordataria. Negli altri strumenti, invece, ove il piano recepisca l'accordo già concluso e ne dimostri la sostenibilità, non sembra necessario negarne la perdurante efficacia, salvo inadempimento o incompatibilità sopravvenute.

Contributi

In relazione a quanto sopra illustrato potrebbe essere opportuno procedere ad una distinzione delle diverse ipotesi. Ad esempio, in caso di successivo concordato preventivo, dovrebbe essere presentata una nuova proposta ai sensi dell'art. 88 CCII, anche quando riproduca sul piano economico l'accordo già raggiunto. Al contrario, in caso di piano attestato, accordo di ristrutturazione o PRO, l'accordo fiscale già concluso dovrebbe poter essere conservato, se coerente con il piano e regolarmente adempiuto.

TEMATICA

Iscrizione a ruolo, cartelle e termini di impugnazione durante le misure protettive

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.4, pagine 85-86, “Misure protettive nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”.

Osservazioni

La bozza ritiene che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non siano precluse dalle misure protettive, trattandosi di attività prodromiche e non esecutive. La ricostruzione seppur tecnicamente sostenibile, genera effetti problematici se coordinata con la disciplina dell’impugnabilità del ruolo e con i termini decadenziali propri del contenzioso tributario. Durante la composizione negoziata, l’impresa è concentrata sulla gestione delle trattative e può trovarsi in una situazione organizzativa instabile. Se le cartelle notificate in tale fase fanno decorrere ordinariamente i termini di impugnazione, il debitore rischia di dover attivare contenziosi paralleli e seriali, oppure di subire la cristallizzazione del debito senza un’effettiva possibilità di difesa.

Contributi

Sul punto, pur prendendo atto delle disposizioni in materia di impugnazione degli atti, la circolare potrebbe precisare che gli Uffici valutino con particolare attenzione, ad esempio, la decorrenza effettiva dei termini nei casi in cui la notifica non abbia garantito una conoscenza sostanziale dell’atto.

TEMATICA

Riduzione degli interessi ex art. 25-bis, comma 1, e permanenza del beneficio in caso di accordo di ristrutturazione

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 123-126. Riferimento al comma 1 dell'art. 25-bis.

Osservazioni

La bozza conferma che la riduzione al tasso legale degli interessi maturati sui debiti tributari opera, per il periodo compreso tra l'accettazione dell'incarico dell'esperto e la conclusione delle trattative, solo quando la composizione negoziata si chiuda con determinati esiti positivi. Tale ricostruzione è coerente con la struttura premiale della norma. Resta tuttavia da chiarire il caso in cui il percorso sfoci in un accordo di ristrutturazione dei debiti accompagnato da transazione fiscale. In tale ipotesi, la riduzione degli interessi maturata durante la composizione negoziata dovrebbe restare ferma e incidere sull'importo oggetto della successiva proposta fiscale, poiché l'apertura di uno strumento regolato dal Codice non rientra tra le cause di perdita del beneficio previste dalla norma.

Contributi

Sul tema appare utile che venga formulata una precisazione in merito all'ipotesi che, quando la composizione negoziata si conclude con un accordo di ristrutturazione, il beneficio di cui all'art. 25-bis, comma 1, riduce il debito tributario da certificare e da trattare nell'ambito della transazione fiscale ex art. 63 CCII. La perdita della riduzione dovrebbe restare circoscritta ai casi espressamente indicati dal comma 6.

TEMATICA

Ambito applicativo della riduzione delle sanzioni ex art. 25-bis, comma 2

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 126-127. Sulla riduzione delle sanzioni collegate a comunicazioni dell'Ufficio.

Osservazioni

La misura prevista dall'art. 25-bis, comma 2, riguarda le sanzioni per le quali l'ordinamento prevede una definizione in misura ridotta a seguito di una comunicazione dell'Ufficio. La bozza fornisce alcune indicazioni, ma sarebbe utile una delimitazione più analitica delle fattispecie incluse ed escluse. In particolare, dovrebbero rientrare le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatizzati e, con i necessari adattamenti, quelle conseguenti al controllo formale. Dovrebbero invece restare fuori le ipotesi che presuppongono atti impositivi o contestazioni di diversa natura, quali accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, definizioni delle sole sanzioni e ravvedimento operoso, nei quali manca una "comunicazione" nel senso tecnico richiamato dalla norma.

Contributi

Con specifica finalità operativa, sarebbe utile inserire un elenco esemplificativo delle sanzioni ammesse alla riduzione e di quelle escluse. Andrebbe inoltre precisato entro quale termine il contribuente debba effettuare il pagamento o avviare la rateazione per beneficiare della riduzione, evitando che la norma premiale risulti priva di effettiva autonomia rispetto alle riduzioni già previste in via ordinaria.

TEMATICA

Riduzione di sanzioni e interessi ex art. 25-bis, comma 3: inclusione del piano attestato

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagina 127. Esclusione del piano attestato di risanamento dal perimetro del beneficio.

Osservazioni

La bozza limita la riduzione alla metà di sanzioni e interessi ai soli esiti della composizione negoziata che consentono un trattamento dei crediti tributari, escludendo il piano attestato ex art. 56 CCII. Tale lettura non appare pienamente aderente al dato letterale dell'art. 25-bis, comma 3, che richiama le soluzioni dell'art. 23, comma 2, senza distinguere tra gli strumenti ivi contemplati. L'esclusione del piano attestato genera inoltre un effetto poco coerente con la ratio premiale: verrebbe favorito il debitore che accede a strumenti nei quali è possibile una falcidia del credito fiscale, mentre non sarebbe premiato l'imprenditore che, attraverso il piano attestato, preveda il pagamento del debito fiscale secondo le regole ordinarie, beneficiando soltanto della riduzione degli accessori.

Contributi

Potrebbe essere opportuna l'eliminazione del riferimento alla esclusione del piano attestato nonché chiarire che la riduzione prevista dal comma 3 opera, ricorrendone gli altri presupposti, in tutti gli esiti richiamati dall'art. 23, comma 2. Il concetto di debiti "oggetto della composizione negoziata" dovrebbe essere inteso in senso funzionale, riferito ai debiti inclusi nel percorso di risanamento e nel relativo piano finanziario.

TEMATICA

Rapporto temporale tra le misure premiali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25-bis

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 123-128. Riduzione degli interessi e riduzione di sanzioni e interessi.

Osservazioni

La bozza non chiarisce in modo espreso il coordinamento temporale tra la riduzione degli interessi prevista dal comma 1 e quella, più ampia, prevista dal comma 3 dell'art. 25-bis. Il problema nasce dal fatto che entrambe le disposizioni possono riguardare interessi collegati a debiti tributari anteriori, ma operano in contesti e con presupposti diversi. Una lettura che consentisse la sovrapposizione dei due benefici determinerebbe incertezza applicativa e possibili duplicazioni. Più coerente appare distinguere i periodi: il comma 3 dovrebbe riguardare sanzioni e interessi maturati fino alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto mentre il comma 1 dovrebbe invece regolare gli interessi maturati nel periodo successivo, sino alla conclusione delle trattative, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti.

Contributi

In questo caso, potrebbe essere opportuno l'inserimento di un chiarimento espreso sulla complementarità temporale delle due misure. La circolare dovrebbe precisare che i benefici non si sommano sul medesimo periodo e che la rideterminazione del debito deve avvenire distinguendo gli accessori maturati prima dell'accesso alla composizione negoziata da quelli maturati durante il percorso.

TEMATICA

Momento di insorgenza delle sanzioni e significato di “debiti oggetto della composizione negoziata”

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagina 127, e paragrafo 3.6, pagina 115. Debiti rilevanti.

Osservazioni

La riduzione di cui all'art. 25-bis, comma 3, richiede di individuare quali sanzioni e quali interessi siano riferibili a debiti tributari sorti anteriormente all'istanza. Per le sanzioni, il momento rilevante dovrebbe coincidere con la commissione della violazione, e non con la successiva contestazione o irrogazione da parte dell'Amministrazione. Analogo criterio dovrebbe essere utilizzato per i tributi compresi nella proposta ex art. 23, comma 2-bis: rileva il presupposto impositivo maturato entro la data della proposta, anche se la liquidazione, l'emersione o la contestazione intervengono successivamente. In mancanza di tale chiarimento, potrebbero sorgere divergenze tra posizione certificata dall'Ufficio e reale perimetro dell'esposizione fiscale da trattare.

Contributi

Appare opportuno precisare che il momento genetico del debito tributario coincide con il verificarsi del presupposto impositivo, mentre per le sanzioni rileva la violazione cui esse accedono. La locuzione “oggetto della composizione negoziata” dovrebbe essere intesa come riferita ai debiti inseriti nella rappresentazione della crisi e destinati a essere regolati nel piano o negli strumenti cui la composizione conduce.

TEMATICA

Dilazione delle somme non iscritte a ruolo: momento di presentazione dell'istanza e natura del potere dell'Ufficio

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 128-132. Art. 25-bis, comma 4.

Osservazioni

La bozza collega la richiesta di rateazione delle somme non iscritte a ruolo alla conclusione positiva della composizione negoziata con un contratto o un accordo pubblicato nel registro delle imprese. Tuttavia, una lettura eccessivamente rigida del momento di presentazione dell'istanza rischia di indebolire l'utilità della misura, poiché l'istruttoria sulla rateazione può richiedere tempi non compatibili con le esigenze del risanamento. La norma utilizza, per la dilazione fino a settantadue rate, una formulazione che sembra attribuire al contribuente un vero diritto alla rateazione quando sussistano i presupposti richiesti. Diversamente, per la dilazione fino a centoventi rate, l'Ufficio conserva un margine valutativo sulla gravità della situazione e sulla sostenibilità del piano di pagamento.

Contributi

Sul tema andrebbe chiarito che l'istanza può essere presentata anche prima della formale conclusione della composizione negoziata, purché la concessione sia condizionata alla pubblicazione del contratto o dell'accordo previsto dalla norma. La circolare dovrebbe inoltre distinguere tra rateazione fino a settantadue rate, tendenzialmente dovuta in presenza dei presupposti, e rateazione fino a centoventi rate, subordinata a una motivata valutazione dell'Ufficio.

TEMATICA

Rate crescenti, metodo di ammortamento e rinvio all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagina 131. Tasso di interesse e al metodo di ammortamento della dilazione.

Osservazioni

La bozza afferma che il piano di ammortamento è elaborato applicando interessi in misura legale e utilizzando il metodo "all'italiana". L'indicazione sul tasso appare condivisibile, in mancanza di un diverso rinvio espresso alla disciplina degli interessi di dilazione delle cartelle. Più problematica è invece l'individuazione del metodo di ammortamento come regola generale inderogabile. Il rinvio all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, nei limiti della compatibilità, consente di valorizzare anche la possibilità di rate variabili e crescenti, soluzione spesso più coerente con un piano di risanamento, nel quale la capacità finanziaria dell'impresa è destinata a migliorare progressivamente.

Contributi

Andrebbe precisato che il metodo "all'italiana" può rappresentare una modalità ordinaria, ma non esclude la richiesta di piani con rate di importo crescente, ove coerenti con i flussi prospettici. Sarebbe inoltre utile indicare quali ulteriori disposizioni dell'art. 19 trovino applicazione, incluse quelle relative agli effetti del pagamento della prima rata, alla sospensione della riscossione e alla decadenza limitata ai carichi interessati.

TEMATICA

Iscrizione a ruolo delle somme oggetto di rateazione ex art. 25-bis, comma 4

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 128-132. Dilazione delle somme non ancora iscritte a ruolo.

Osservazioni

La bozza richiama la necessità di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme residue in caso di decadenza dalla rateazione. Da ciò dovrebbe ricavarsi, in modo coerente, che l'iscrizione a ruolo non sia effettuata mentre il piano di rateazione è regolarmente in corso. In alcune prime

applicazioni, tuttavia, si è registrata la prassi di iscrivere comunque a ruolo le somme oggetto di dilazione, sospendendone poi la riscossione. Tale modalità rischia di essere incoerente con la funzione della misura premiale, oltre a generare effetti reputazionali e operativi pregiudizievoli per l'impresa in fase di risanamento.

Contributi

Nel testo finale del documento di prassi andrebbe chiarito che una volta concessa la rateazione ex art. 25-bis, comma 4, l'iscrizione a ruolo delle somme incluse nel piano deve essere effettuata soltanto in caso di decadenza o di altra causa che renda esigibile il residuo. Una simile precisazione eviterebbe applicazioni non uniformi e rafforzerebbe la natura agevolativa della misura.

TEMATICA

Trasferimento d'azienda nella composizione negoziata e responsabilità fiscale del cessionario

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

3.1 e 3.6, con collegamento all'art. 22 CCII; profilo non espressamente sviluppato dalla bozza.

Osservazioni

La bozza non dedica un approfondimento specifico al coordinamento tra il trasferimento d'azienda autorizzato nell'ambito della composizione negoziata e la disciplina della responsabilità fiscale del cessionario. Il punto è rilevante perché l'art. 22 CCII mira a favorire operazioni di continuità indiretta, ma la presenza di rischi fiscali trasferibili può incidere in modo decisivo sulla disponibilità di potenziali acquirenti. La disciplina tributaria, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, dovrebbe essere interpretata in modo coerente con la finalità di consentire la circolazione dell'azienda in crisi quando l'operazione sia autorizzata dal tribunale e risulti funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Contributi

Nel documento finale andrebbe inserito un apposito paragrafo dedicato al rapporto tra art. 22 CCII e responsabilità tributaria del cessionario, chiarendo che, nei trasferimenti autorizzati nell'ambito della composizione negoziata, l'esclusione della responsabilità solidale trova applicazione nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ferma la verifica di eventuali profili di abuso, frode o utilizzo distorto dell'operazione.

TEMATICA

Plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze nella composizione negoziata

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, pagine 132-133. Effetti fiscali delle misure premiali e dei relativi esiti.

Osservazioni

La bozza affronta il regime delle sopravvenienze da riduzione dei debiti, delle perdite su crediti e delle note di variazione IVA, ma non sviluppa in modo organico il trattamento delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di beni o aziende nel contesto della composizione negoziata. Il tema appare significativo perché molte soluzioni di risanamento, specialmente quelle fondate sulla continuità indiretta, presuppongono trasferimenti di beni, rami o aziende. L'assenza di un quadro fiscale chiaro può incidere sulla convenienza dell'operazione e sulla valutazione della sostenibilità del piano.

Contributi

Sul punto sarebbe opportuno integrare la circolare con un chiarimento sul regime delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso della composizione negoziata, distinguendo le operazioni di realizzo ordinarie da quelle funzionali al risanamento. Sarebbe utile precisare anche il coordinamento con le sopravvenienze da esdebitazione e con gli effetti fiscali degli eventuali accordi conclusivi.

TEMATICA

Concordato semplificato: necessità di un inquadramento fiscale più completo

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

4.1, pagine 139-174. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Osservazioni

La bozza illustra il concordato semplificato soprattutto nella sua dimensione procedurale e concorsuale, evidenziandone il carattere liquidatorio e la connessione con il mancato esito delle trattative nella composizione negoziata. Appare invece meno approfondito e sviluppato il profilo fiscale dell'istituto. Sul punto, considerata l'assenza del voto dei creditori e il ruolo centrale dell'omologazione, sarebbe opportuno chiarire come si applicano, in tale contesto, le regole relative alle sopravvenienze da esdebitazione, alle perdite su crediti, alle note di variazione IVA, alle imposte indirette sugli atti di trasferimento e agli obblighi dichiarativi del debitore.

Contributi

Nel testo definitivo della circolare sarebbe opportuno inserire una sezione fiscale dedicata al concordato semplificato, distinguendo gli effetti in capo al debitore, ai creditori e agli eventuali acquirenti dei beni o dell'azienda. In particolare, andrebbero indicati i criteri di imputazione temporale delle componenti positive o negative, il trattamento delle riduzioni dei debiti e il regime degli atti liquidatori.

TEMATICA

Concordato semplificato: criteri di valutazione dell'eventuale opposizione dell'Amministrazione finanziaria

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

4.1, pagine 139-174. Fase di omologazione e al ruolo dei creditori.

Osservazioni

La natura del concordato semplificato rende particolarmente delicata la posizione dell'Amministrazione finanziaria. Poiché i creditori non sono chiamati a votare, il momento dell'eventuale opposizione all'omologazione assume una funzione centrale di tutela del credito pubblico. La bozza potrebbe rafforzare questo profilo indicando i criteri che gli Uffici dovrebbero utilizzare per valutare se opporsi: serietà delle trattative svolte nella composizione negoziata, attendibilità della relazione dell'esperto, coerenza della proposta liquidatoria, valore di realizzo dell'attivo, trattamento dei crediti privilegiati e confronto con la liquidazione giudiziale.

Contributi

Il paragrafo della circolare potrebbe essere integrato precisando che l'opposizione dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere valutata alla luce di elementi oggettivi e documentati, evitando sia automatismi oppositivi sia adesioni meramente passive. La verifica dovrebbe concentrarsi sulla non deteriorità del trattamento erariale in confronto all'alternativa liquidatoria (giudiziale) e sull'effettivo svolgimento delle trattative pregresse.

TEMATICA

Imprese sottosoglia e applicazione dell'accordo transattivo fiscale

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

3.9, pagine 133-138. imprese sottosoglia; e collegamento con il paragrafo 3.6 sull'art. 23, comma 2-bis.

Osservazioni

La bozza riconosce l'applicabilità della composizione negoziata alle imprese minori, ma l'operatività dell'accordo transattivo fiscale in questo ambito meriterebbe un chiarimento specifico. Le imprese sottosoglia presentano spesso assetti contabili e organizzativi meno strutturati, pur potendo essere titolari di esposizioni fiscali rilevanti. Occorre quindi evitare che requisiti documentali pensati per imprese maggiori vengano applicati in modo indistinto anche a soggetti di dimensioni ridotte, con l'effetto di rendere impraticabile uno strumento che il Codice intende invece rendere accessibile anche a tali realtà.

Contributi

Andrebbe precisato che l'accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, è utilizzabile anche dalle imprese sottosoglia nei limiti di compatibilità, con documentazione proporzionata alla dimensione dell'impresa e alla qualità delle scritture disponibili. La valutazione dell'Ufficio dovrebbe concentrarsi sulla attendibilità sostanziale dei dati e sulla convenienza della proposta, più che sugli aspetti formali degli elaborati.

TEMATICA

PRO: termine di presentazione della proposta fiscale e decorrenza del termine di adesione

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

6.1, pagine 178-192. Art. 64-bis, comma 1-bis, CCII.

Osservazioni

Nel PRO la proposta ai creditori pubblici deve essere presentata prima della domanda di omologazione, ma la norma non individua in modo specifico detto termine. La bozza affronta il tema dei novanta giorni e delle modifiche della proposta, ma sarebbe utile una precisazione più organica sul rapporto tra deposito della proposta fiscale, domanda di omologazione e operazioni di voto. L'esigenza sostanziale è consentire all'Amministrazione di disporre di un tempo effettivo per l'istruttoria. Ciò non implica necessariamente che la proposta debba sempre precedere di novanta giorni la domanda di omologazione, se il calendario della procedura assicura comunque ai creditori pubblici il tempo previsto per esprimersi.

Contributi

Si suggerisce di chiarire che il termine di novanta giorni tutela il tempo di valutazione dei creditori pubblici e deve essere rispettato prima del voto o dell'espressione dell'adesione. La presentazione della domanda di omologazione non dovrebbe essere preclusa in via automatica quando il termine sia comunque garantito nel successivo svolgimento della procedura, salvo diversa valutazione del tribunale.

TEMATICA

PRO: classamento dei crediti tributari e distinzione tra quota privilegiata e quota degradata

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

6.1, pagine 178-192. Trattamento dei crediti tributari nel PRO.

Osservazioni

La bozza segnala la delicatezza del trattamento dei crediti tributari nel PRO, ma potrebbe assumere una posizione più chiara sulla formazione delle classi. L'unanimità delle classi attribuisce alla classificazione un rilievo determinante. Va infatti rilevato che una classe mal costruita può alterare gli equilibri del piano e incidere sulla posizione del creditore pubblico. Occorre chiarire se i crediti tributari debbano essere sempre collocati in una classe autonoma, se sia necessario distinguere tra credito privilegiato e credito degradato a chirografo e come debbano essere gestiti interessi, sanzioni e accessori.

Contributi

Il documento finale potrebbe essere integrato precisando che la classificazione dei crediti tributari nel PRO deve rispettare omogeneità giuridica ed economica, con separata evidenza della componente privilegiata e di quella eventualmente degradata. L'adesione dell'Amministrazione dovrebbe essere espressa su un perimetro di credito chiaramente individuato e coerente con le regole distributive del piano.

TEMATICA

PRO: rapporto tra unanimità delle classi e verifica di convenienza per i creditori pubblici

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

6.1, art. 64-bis, pagine 178-192.

Osservazioni

Il PRO consente una significativa flessibilità distributiva, purché vi sia approvazione unanime delle classi. Tale caratteristica non elimina, tuttavia, l'esigenza di una valutazione attenta della convenienza del trattamento riservato al creditore pubblico, soprattutto quando la proposta preveda falcidia o dilazione. La bozza dovrebbe chiarire se la comparazione con l'alternativa liquidatoria debba essere condotta con criteri analoghi a quelli utilizzati nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, oppure se la struttura del PRO richieda adattamenti. L'unanimità delle classi è un requisito di omologazione, ma non dovrebbe sostituire integralmente la valutazione sostanziale dell'Amministrazione.

Contributi

Sembrerebbe opportuno che il documento finale contenga una precisazione in merito al fatto che l'adesione dei creditori pubblici nel PRO debba tener conto della specificità dell'istituto, della sostenibilità del piano e dell'interesse alla continuità fondandosi, comunque, su una comparazione documentata con lo scenario alternativo. La flessibilità distributiva non dovrebbe tradursi in una rinuncia a verificare la razionalità economica del trattamento fiscale.

TEMATICA

Gruppi di imprese: accordo transattivo di gruppo nella composizione negoziata

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

3.7, pagine 120-122, e paragrafo 7.2, pagine 198 ss.. Trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi.

Osservazioni

La bozza ritiene applicabile, in via estensiva, la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi di gruppo anche al percorso di composizione negoziata di gruppo. La conclusione appare condivisibile, pur in assenza di un richiamo espresso all'art. 25 CCII. La gestione unitaria della crisi di gruppo richiede infatti che anche l'interlocuzione fiscale possa essere coordinata, soprattutto quando le esposizioni tributarie delle diverse società siano strettamente connesse ai rapporti infragruppo o a regimi fiscali comuni. Resta però necessario preservare l'autonomia patrimoniale delle singole società e la distinta posizione dei rispettivi creditori.

Contributi

Sembrirebbe opportuno confermare espressamente che l'accordo transattivo fiscale può essere costruito anche in chiave di gruppo, individuando criteri di competenza, coordinamento tra Uffici e rappresentazione separata dei debiti di ciascuna società. La proposta dovrebbe evidenziare i vantaggi della gestione unitaria senza confondere masse attive e passive.

TEMATICA

Gruppi di imprese: coordinamento con consolidato fiscale, gruppo IVA e rapporti infragruppo

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

7.1 e 7.2, pagine 193 ss. e 198 ss. Piani di gruppo e all'art. 284-bis CCII.

Osservazioni

La bozza tratta la disciplina dei gruppi e il trattamento dei crediti tributari e contributivi, ma non sviluppa in modo sufficiente il coordinamento con i principali regimi fiscali di gruppo. Nella pratica, la presenza di consolidato fiscale nazionale, liquidazione IVA di gruppo o gruppo IVA può incidere sulla quantificazione del debito, sulla titolarità delle posizioni creditorie e debitorie e sulle responsabilità infragruppo. Inoltre, i piani di gruppo richiedono una rappresentazione analitica dei rapporti intercompany, delle garanzie reciproche, dei finanziamenti infragruppo, delle compensazioni e degli eventuali crediti o rimborsi fiscali spettanti alle singole società. In mancanza di indicazioni operative il rischio è che la gestione unitaria della crisi entri in tensione con l'autonomia delle posizioni fiscali individuali.

Contributi

Sarebbe auspicabile che il documento finale possa contenere un approfondimento dedicato ai regimi fiscali di gruppo, chiarendo il trattamento delle posizioni derivanti da consolidato, gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo, nonché gli effetti di eventuali esclusioni o modifiche del perimetro durante la procedura. Andrebbe altresì richiesta una rappresentazione separata dei flussi fiscali e finanziari di ciascuna società.

TEMATICA

Competenza dell'Ufficio e coordinamento con l'Agente della riscossione

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagine 114-115. Presentazione della proposta e certificazione del debito; collegamento con l'art. 284-bis per i gruppi.

Osservazioni

La bozza individua la competenza dell'Ufficio sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del contribuente, richiamando il criterio già previsto per la transazione fiscale. L'indicazione è condivisibile, ma dovrebbe essere completata con regole di coordinamento nei casi in cui siano coinvolti più Uffici, più società del gruppo o carichi già affidati all'Agente della riscossione. La riuscita dell'accordo transattivo dipende infatti dalla disponibilità di una posizione debitoria completa e aggiornata. Se non viene chiarito il rapporto tra Ufficio competente, altri Uffici eventualmente interessati e Agenzia delle entrate-Riscossione, il debitore può trovarsi a gestire interlocuzioni frammentate e dati non pienamente riconciliati.

Contributi

Potrebbe essere suggerita una previsione in base alla quale si affermi che l'Ufficio competente assuma un ruolo di coordinamento istruttorio, acquisendo le informazioni necessarie dagli altri Uffici e dall'Agente della riscossione. Nei gruppi, la circolare dovrebbe chiarire come individuare l'Ufficio capofila e come assicurare la distinta evidenza delle posizioni riferibili alle singole società.

TEMATICA

Certificazione, riconciliazione e perimetro del debito tributario nella proposta transattiva

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.3, in tema di documentazione per l'accesso; paragrafo 3.6, pagina 115; paragrafo 3.8, pagina 127.

Osservazioni

La bozza afferma che la proposta transattiva deve riguardare i debiti sorti sino alla data della sua presentazione. In concreto, però, la posizione fiscale dell'impresa può comprendere debiti dichiarati, avvisi bonari (rectius comunicazioni di irregolarità), accertamenti impugnati, ruoli vistati, carichi già affidati, rateazioni, sospensioni e posizioni ancora in corso di definizione. Per evitare incertezze, occorre chiarire il valore della certificazione rilasciata dall'Ufficio e il suo coordinamento con le risultanze dell'Agente della riscossione. La certificazione non dovrebbe essere intesa come unico dato rilevante, ma come base da riconciliare con la documentazione del contribuente e con le informazioni sui contenziosi pendenti o sugli atti non ancora definitivi.

Contributi

Sembrerebbe opportuno che il documento indichi i contenuti minimi della certificazione nonché prevedere una procedura di riconciliazione tra dati dell'Agenzia, carichi dell'Agente della riscossione e posizione dichiarata dal debitore. Andrebbe precisato il trattamento di ruoli vistati ma non consegnati, carichi affidati, debiti sospesi, atti impugnati, rateazioni in corso e debiti emersi successivamente ma riferibili a presupposti anteriori.

TEMATICA

Gestione delle trattative fiscali in prossimità della scadenza della composizione negoziata

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.6, pagine 107-116, con collegamento alla durata della composizione negoziata.

Osservazioni

Oltre al tema del termine di presentazione della proposta, occorre considerare la situazione in cui l'istruttoria fiscale sia già avviata e le trattative siano prossime alla scadenza. Nelle crisi complesse, il ritardo può dipendere da verifiche documentali, aggiornamenti dei flussi o interlocuzioni con più creditori pubblici e privati. Una lettura eccessivamente rigida della scadenza rischia di vanificare proposte sostanzialmente mature, specie quando il debitore abbia agito tempestivamente e l'Ufficio disponga già degli elementi essenziali per deliberare.

Contributi

Potrebbe essere chiarito che, quando la proposta sia stata presentata in tempo utile e l'istruttoria sia in fase avanzata, l'Ufficio può proseguire l'interlocuzione sino alla definizione dell'accordo, distinguendo il momento della formazione del consenso dal successivo momento della sottoscrizione. Resta ferma la necessità che l'accordo sia coerente con gli esiti della composizione negoziata e con il ruolo dell'esperto.

TEMATICA

Misure protettive, atti "neutri" e atti a effetto sostanzialmente esecutivo

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

3.4 e 3.5, pagine 73-107. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Osservazioni

La bozza qualifica taluni atti dell'Amministrazione finanziaria come non impediti dalle misure protettive, in quanto privi di immediata natura esecutiva. Questa impostazione può essere

accolta solo se accompagnata da una distinzione chiara tra atti meramente ricognitivi e atti che, pur non qualificandosi formalmente come esecuzione, producono effetti sostanzialmente pregiudizievoli. In particolare, dovrebbero essere trattati separatamente accertamenti esecutivi, iscrizioni a ruolo, cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche, compensazioni d'ufficio, sospensioni di rimborsi e verifiche ex art. 48-bis. Alcuni di questi atti incidono direttamente sulla liquidità o sulla possibilità di concludere operazioni di risanamento.

Contributi

La formulazione definitiva della circolare dovrebbe contenere una griglia interpretativa che distingua atti di determinazione del credito, atti preparatori della riscossione e atti con effetti cautelari o esecutivi sostanziali. Per questi ultimi, la circolare dovrebbe precisare che l'Amministrazione deve rispettare le misure protettive e valutare la compatibilità dell'atto con il buon esito delle trattative.

TEMATICA

Prededucibilità dei crediti professionali e valutazione ex ante della funzionalità

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

2.3, art. 6, pagine 36-39.

Osservazioni

La bozza valorizza il principio di contenimento dei costi delle procedure e la necessità di riconoscere la prededuzione solo ai crediti professionali effettivamente funzionali al percorso di regolazione della crisi. Il profilo critico riguarda il rischio di valutare tale funzionalità esclusivamente sulla base dell'esito finale. Nelle crisi d'impresa, l'attività professionale si svolge spesso in condizioni di elevata incertezza. Un tentativo di risanamento può non riuscire pur essendo stato ragionevole al momento dell'incarico. Per questo, la verifica dovrebbe considerare anche la prospettiva ex ante, ossia la coerenza dell'attività con le informazioni disponibili e con lo strumento perseguito.

Contributi

Andrebbe precisato che la funzionalità della prestazione deve essere valutata tenendo conto del momento in cui l'incarico è stato conferito, della documentazione esistente, del contributo dell'attività alla predisposizione del piano o delle trattative e dell'utilità potenziale per la massa. L'esito negativo non dovrebbe automaticamente escludere la prevedibilità, se l'attività era ragionevolmente orientata al buon esito dello strumento.

TEMATICA

Ruolo dell'esperto: equilibrio tra indipendenza, facilitazione e assenza di funzioni certificative improprie

PARAGRAFI DELLA CIRCOLARE INTERESSATI

3.2, art. 16, pagine 57-60; paragrafo 3.3, art. 17; paragrafo 3.6, pagina 116.

Osservazioni

La bozza attribuisce correttamente rilievo alla terzietà dell'esperto. È però importante evitare che il rafforzamento della sua indipendenza si traduca in una impropria trasformazione del ruolo, assimilandolo ad esempio ad un commissario giudiziale, ad un attestatore del piano ovvero ad un certificatore dei dati aziendali. La sua funzione principale consiste nell'agevolare le trattative, verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento nei limiti delle proprie attribuzioni e favorire un confronto informato tra le parti. Un eccesso di formalizzazione potrebbe ridurre la capacità di facilitazione e aumentare impropriamente gli oneri della composizione negoziata.

Contributi

Potrebbe essere opportuno chiarire che eventuali sottoscrizioni o valutazioni dell'esperto previste dalla disciplina della composizione negoziata non equivalgono a un'attestazione tecnica del piano, salvo espressa previsione normativa. La circolare dovrebbe inoltre distinguere il giudizio dell'esperto sulla praticabilità del percorso dalle attestazioni richieste ai professionisti indipendenti.

TEMATICA

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: funzione di allerta e distinzione tra esposizioni pregresse e nuove esposizioni

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

5.1, art. 25-novies, pagine 175-178.

Osservazioni

La bozza considera le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati come strumenti di emersione anticipata della crisi e non come atti impositivi o solleciti di pagamento in senso stretto. La qualificazione è condivisibile, ma meriterebbe una maggiore declinazione pratica. Molte imprese presentano esposizioni fiscali o contributive risalenti ed in tali casi la segnalazione non svolge la medesima funzione che ha nei confronti di un debitore che manifesta per la prima volta un ritardo significativo. Distinguere tra debiti storici, nuovi inadempimenti e aggravamenti dell'esposizione aiuterebbe gli organi di controllo e l'imprenditore a valutare la reale tempestività dell'allerta.

Contributi

La circolare potrebbe contenere l'indicazione del contenuto minimo della segnalazione, includendo natura del debito, periodo di riferimento, importo, eventuali rateazioni, carichi affidati e precedenti comunicazioni. La circolare dovrebbe chiarire che la segnalazione deve favorire una verifica della sostenibilità del debito e non limitarsi a una comunicazione meramente formale.

TEMATICA

Effettività delle misure premiali e prevedibilità dei benefici fiscali

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

3.8, art. 25-bis, pagg. 123-133.

Osservazioni

Le misure premiali mirano a incentivare l'accesso tempestivo alla composizione negoziata. L'efficacia dell'incentivo non dipende solo dall'entità economica del beneficio, ma anche dalla chiarezza delle condizioni di accesso e dalla prevedibilità del risultato. Se il debitore non è in grado di stimare con sufficiente certezza la riduzione di interessi e sanzioni, la misura perde parte della propria capacità di orientare le scelte. La circolare potrebbe quindi assumere un ruolo essenziale nel rendere applicabili le premialità in modo uniforme e verificabile.

Contributi

L'apposito paragrafo della circolare potrebbe essere integrato con esempi di calcolo, distinguendo le fattispecie dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 25-bis, i periodi di maturazione degli accessori e gli effetti sul debito da certificare. Sarebbe utile chiarire anche il rapporto tra benefici premiali e successive transazioni fiscali.

TEMATICA

Concordato semplificato

PARAGRAFO DELLA CIRCOLARE INTERESSATO

Paragrafo 4.1, pagine 139-174.

Osservazioni

La bozza descrive il concordato semplificato come possibile esito della composizione negoziata quando le trattative non consentano il risanamento. Occorre tuttavia preservare il carattere residuale dello strumento, che non dovrebbe essere percepito come sbocco ordinario o programmato sin dall'inizio del percorso. Proprio perché il concordato semplificato non

prevede il voto dei creditori, la sua ammissibilità deve essere legata a un effettivo svolgimento delle trattative e all'impossibilità di perseguire soluzioni conservative o negoziali diverse.

Contributi

Andrebbe precisato che il ricorso al concordato semplificato richiede una documentazione puntuale delle trattative svolte, delle alternative esaminate e delle ragioni per cui non siano risultate praticabili.